

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

dr. Simonetta Bruno, presidente

dr. Angelina Augusta Baldissera, giudice rel.

dr. Stefano Franchioni, giudice

ha pronunciato il seguente decreto

nel procedimento per esdebitazione n. 10104/2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.9.2019, visti ed esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 1.7.2019 Orietta Guerini, dichiarata fallita da questo tribunale con sentenza del 7.4.2019 (quale socio illimitatamente responsabile della società "Sanigen sas di Guerini Orietta"), ha proposto domanda di esdebitazione ex artt. 142 e segg. l.f., rilevando che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto del 10.7.2018.

2. E' stata fissata l'udienza avanti al collegio ed ordinata la notifica del ricorso a tutti i creditori concorrenti non soddisfatti nonché al P.M. alla luce della previsione contenuta nell'art. 143, ultimo comma l.f..

2.1. Nessun creditore si è opposto alla esdebitazione, mentre il comitato dei creditori non è stato costituito nella procedura fallimentare.

3. La domanda di esdebitazione va ritenuta ammissibile perché proposta entro l'anno dalla chiusura del fallimento (cfr. decreto di chiusura in atti).

4. Nel merito, va rilevato che dalla relazione ex art. 33 l.f. e dagli esiti della procedura concorsuale emerge che Orietta Guerini ha fattivamente collaborato con gli organi della procedura, fornendo informazioni utili ai fini del corretto accertamento del passivo e del proficuo svolgimento delle operazioni.

4.1. Sussistono le ulteriori condizioni di cui ai nn. da 2 a 6 dell'art. 142, 1° comma, l.f. dovendosi, in primo luogo, ribadire il ricordato comportamento collaborativo del fallito (n.2) e richiamare l'insussistenza di violazioni dello stesso alle disposizioni dell'art. 48 l.f. (n.3) nonché di precedenti esdebitazioni (n.4).

Gli esiti istruttori confermano inoltre l'insussistenza di condotte del fallito riconducibili alla condizione ostativa di cui al n. 5 dell'art. 142 citato, non avendo tenuto condotte distrattive.

Ricorre altresì la condizione di cui al n. 6 dell'art. 142, comma 1 l.fall., come da certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti acquisiti d'ufficio, a fini di giustizia, da cui non risultano né condanne né procedimenti penali in corso a carico della ricorrente.

5. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 24214/2011), dopo aver escluso la necessità di un pagamento, anche parziale, di tutti i creditori ai fini dell'accoglimento della domanda di esdebitazione, affida “al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza (ossia di quanto pagato in favore dei creditori) rispetto a quanto complessivamente dovuto”: valutazione che, nel caso in esame, consente l'accoglimento della domanda in quanto la procedura ha consentito il pagamento parziale dei creditori ipotecari e di alcuni creditori privilegiati.

6. Nulla per le spese, in difetto di opposizioni dei creditori.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inesigibili nei confronti di Orietta Guerini i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Si comunichi.

Brescia, 25.9.2019

Il Presidente

Dr. Simonetta Bruno